



Desk "Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio"

ICE Pechino

Rapporto di Approfondimento sulla Legge sulla Protezione delle Informazioni Personali (PIPL) della Repubblica Popolare Cinese e la correlata Evoluzione Normativa

La Legge sulla Protezione delle Informazioni Personali (PIPL), promulgata il 20 agosto 2021 ed entrata in vigore il 1° novembre 2021, rappresenta una pietra miliare nella normativa cinese sulla protezione dei dati. Questa legge, per certi aspetti paragonabile al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea, è finalizzata alla tutela delle informazioni personali, bilanciando nel contempo le esigenze regolatorie del Paese. Tuttavia, nonostante alcune analogie con il GDPR, la PIPL introduce disposizioni specifiche che riflettono l'ambiente normativo e di enforcement cinese.

Principali Caratteristiche della PIPL

La PIPL stabilisce un quadro normativo rigoroso per la protezione dei dati personali, definendo obblighi stringenti per gli operatori e garantendo diritti significativi agli interessati.

Definizione di Informazioni Personali

Ai sensi della PIPL, le informazioni personali comprendono qualsiasi dato riferibile a una persona fisica identificata o identificabile. Tale definizione ampia include:

- Dati identificativi di base, come nome, indirizzo, numero di telefono ed e-mail.
- Informazioni finanziarie e sanitarie.
- Dati biometrici.
- Informazioni sulla localizzazione.

Si precisa che le informazioni anonimizzate, che non possono essere collegate a una persona fisica identificata o identificabile, non rientrano nella definizione di informazioni personali ai sensi della PIPL.

Informazioni Personali Sensibili e Specificità del Trattamento

Alcune categorie di dati personali sono classificate come sensibili, in quanto la loro divulgazione o trattamento improprio potrebbe arrecare danni significativi. Queste comprendono:

- Origine etnica, convinzioni religiose e opinioni politiche.
- Dati sanitari e biometrici.
- Dettagli sui conti finanziari.
- Casellario giudiziale.

Il trattamento di tali dati sensibili richiede il consenso esplicito e separato dell'interessato e l'adozione di misure di sicurezza rafforzate.

Il Consenso come Fondamento del Trattamento

Uno dei principi cardine della PIPL è l'acquisizione di un consenso chiaro, volontario e informato prima della raccolta o del trattamento delle informazioni personali. Questo requisito è applicabile in tutti i casi, ma il trattamento di dati sensibili impone l'osservanza di garanzie ancora più stringenti. Le organizzazioni devono fornire notifiche trasparenti sulle finalità del trattamento e offrire agli interessati la possibilità di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.

Diritti degli Interessati ai Sensi della PIPL

La PIPL attribuisce ai soggetti interessati ampi poteri di controllo sui propri dati personali, tra cui:

- Diritto di accesso e verifica delle informazioni personali detenute dagli operatori.
- Diritto di rettifica o cancellazione dei dati.
- Diritto di revoca del consenso precedentemente accordato.

Tali disposizioni rafforzano il principio secondo cui gli individui devono mantenere il controllo sui propri dati personali, promuovendo fiducia nella gestione dei dati.

Obblighi dei Responsabili del Trattamento

I soggetti che trattano informazioni personali, definiti responsabili del trattamento dei dati personali, devono rispettare una serie di obblighi, tra cui:

- Implementare misure di sicurezza rigorose per garantire l'integrità e la riservatezza dei dati.
- Condurre valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati, specialmente per il trattamento di dati sensibili.
- Fornire informative chiare sulle modalità e finalità del trattamento.

Le violazioni di tali obblighi possono comportare sanzioni severe, rendendo essenziale per le organizzazioni dotarsi di strategie di conformità adeguate.

Trasferimenti Transfrontalieri di Dati: Evoluzione della Normativa

Uno degli aspetti più sensibili della PIPL riguarda il trasferimento transfrontaliero delle informazioni personali. Le disposizioni originarie, contenute nell'articolo 38, prevedevano condizioni particolarmente stringenti per il trasferimento di dati personali al di fuori della Cina continentale, tra cui:

1. Certificazione da parte di un organismo riconosciuto.
2. Accordi contrattuali con il destinatario estero basati su clausole contrattuali standard.
3. Valutazione di sicurezza condotta dalle autorità cinesi.
4. Conformità ad altri requisiti normativi stabiliti dall'Amministrazione del Cyberspazio della Cina (CAC).

Per favorire una maggiore flessibilità operativa, le autorità regolatorie hanno introdotto importanti modifiche alle regole sul trasferimento transfrontaliero dei dati, alleggerendo gli oneri per determinate circostanze:

1. Esenzioni per determinati trasferimenti: Non si applicano i requisiti più stringenti per i trasferimenti connessi all'esecuzione di contratti, alla gestione delle risorse umane a livello internazionale o che coinvolgano meno di 100.000 individui.
2. Revisione delle soglie di conformità: Gli operatori che dimostrano l'adozione di specifiche misure di sicurezza potranno trasferire dati senza necessità di stipulare clausole contrattuali standard o di effettuare una valutazione di sicurezza preventiva.

3. Allentamento del requisito del consenso separato: Se il trasferimento è giustificato da necessità contrattuali o tutela di interessi vitali, non è più richiesto il consenso separato.
4. Supervisione regolatoria mantenuta: Nonostante queste semplificazioni, le imprese devono continuare a rispettare gli obblighi generali imposti dalla PIPL, comprese le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati, e rimangono soggette alla vigilanza della CAC, soprattutto per i trasferimenti considerati ad alto rischio.

Conclusione

La PIPL rappresenta un'evoluzione fondamentale nel quadro normativo cinese sulla protezione dei dati, armonizzando esigenze di sicurezza e flessibilità operativa. Le recenti modifiche ai trasferimenti internazionali semplificano alcuni obblighi per le imprese, pur mantenendo un forte controllo normativo. La conformità a queste normative richiede un monitoraggio costante e un adeguamento strategico ai cambiamenti del contesto regolatorio globale.

Il presente rapporto è frutto della libera interpretazione e sintesi delle fonti ivi menzionate da parte dell'Avv. Carlo D'Andrea, in qualità di Avvocato responsabile del Desk "Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio" costituito presso l'Agenzia ICE di Pechino e non costituisce in ogni caso un parere legale sulle questioni trattate, né può dar luogo a legittimi affidamenti o fondare iniziative di natura legale. Per eventuali richieste di chiarimenti, vi invitiamo a fare riferimento all'indirizzo e-mail ipr.pechino@ice.it e/o al sito web <https://www.ice.it/it/mercati/cina/pechino/desk-tutela-proprietà-intellettuale>